

**RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2022**

Comune di Ville di Fiemme
Provincia di Trento

PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

1. IDENTITA' DEL COMUNE

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Con la Legge Regionale dd. 19 ottobre 2016 n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020, il nuovo Comune di "Ville di Fiemme", mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

A partire dal 1° gennaio 2020 e fino a nuove elezioni il comune è stato retto da un Commissario Straordinario. Con il 20.09.2020 è stato eletto il nuovo sindaco, Sign. Gianmoena Paride.

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo 1	1.569.700,00	1.585.896,97	101,03
Titolo 2	921.300,00	1.018.631,97	110,56
Titolo 3	2.371.000,00	2.319.698,73	97,84
Titolo 4	1.819.414,46	2.152.081,09	118,28
Titolo 5	0,00	0,00	0,00

Macroaggregati - spesa corrente		Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	€ 1.167.328,76	€ 1.143.226,49	-24.102,27
102	imposte e tasse a carico ente	€ 74.801,72	€ 189.741,15	114.939,43
103	acquisto beni e servizi	€ 1.481.376,43	€ 1.589.545,95	108.169,52
104	trasferimenti correnti	€ 749.274,89	€ 630.114,39	-119.160,50
105	trasferimenti di tributi			0,00
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	€ 1.276,50	€ 612,20	-664,30
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 7.412,07	€ 8.565,54	1.153,47
110	altre spese correnti	€ 217.740,46	€ 302.374,93	84.634,47
TOTALE		€ 3.699.210,83	€ 3.864.180,65	164.969,82

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.136.339,06	€ 1.784.712,91	-351.626,15
203	Contributi agli investimenti	€ 310.093,61	€ 127.872,62	-182.220,99
204	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00
205	Altre spese in conto capitale	€ 146.789,46	€ 171.296,60	24.507,14
TOTALE		€ 2.593.222,13	€ 2.083.882,13	-509.340,00

2.2 LE VARIAZIONI AL BILANCIO

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

	Anno 2022
Variazioni di bilancio totali	n.4
di cui variazioni di Consiglio	n.4
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	
di cui variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall'art. 2, c. 3, DL 154/2021	
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	
di cui variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo vincolato 2019	
di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	

La Giunta non ha adottato, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, deliberazioni di variazione di cassa né prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.lgs. 267/2000:

Nel corso del 2022 è stato applicato avanzo di amministrazione:

Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)										
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione anno n-1	Totali		Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
		Parte disponibile	FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	Trasfer.	mutuo	ente	
Copertura dei debiti fuori bilancio	€ -	€ -								
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ -	€ -								
Finanziamento spese di investimento	€ 1.908.091,58	€ 1.908.091,58								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€ -	€ -								
Estinzione anticipata dei prestiti	€ -	€ -								
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -								
Utilizzo parte accantonata	€ 58.000,00		€ -	€ -	€ 58.000,00					
Utilizzo parte vincolata	€ 88.984,26					€ 88.984,26	€ -	€ -		
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ -									€ -

2.3 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

Allegato a) Risultato di amministrazione				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.589.617,37
RISCOSSIONI	(+)	3.273.061,04	5.531.282,85	8.804.343,89
PAGAMENTI	(-)	2.258.886,90	5.027.102,28	7.285.989,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.107.972,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.107.972,08
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.304.758,24	2.555.610,99	5.860.369,23
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.574.731,54	2.028.390,51	3.603.122,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			40.100,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.893.175,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			4.431.944,24

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2022
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 1.032.096,56
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 1.176.536,55
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 1.933.275,02
SALDO FPV	-€ 756.738,47
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 51.380,80
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 362.705,22
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 311.324,42
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 1.032.096,56
SALDO FPV	-€ 756.738,47
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 311.324,42
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 2.055.075,54
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 1.790.186,19
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	€ 4.431.944,24

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2022

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:			
	2020	2021	2022
Risultato d'amministrazione (A)	€ 3.815.554,55	€ 3.845.261,73	€ 4.431.944,24
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 284.636,00	€ 258.173,42	€ 265.579,03
Parte vincolata (C)	€ 462.751,00	€ 88.984,26	€ 25.722,02
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 2.204,58	€ -	€ 635.950,47
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 3.065.962,97	€ 3.498.104,05	€ 3.504.692,72

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega, a fini conoscitivi, i prospetti relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato.

A) FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

B) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il comune di Ville di Fiemme ha mantenuto l'accantonamento per contenzioso, stanziato nel rendiconto 2018 dall'ex comune di Carano, pari a 20.000 euro.

Il comune stanziava, nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, un fondo per il trattamento di fine rapporto, per far fronte alle spese del personale che cessa dal servizio. Tale cifra è stata calcolata moltiplicando l'importo del Tfr maturato del personale in forza per 0,218% per la quota a carico ente.

2.4 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2022 sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Si riportano i dati.

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		1.034.202,09
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	12.405,61
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	25.722,02
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		996.074,46
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	53.000,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		943.074,46
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		1.295.536,03
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1295536,03
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		1295536,03
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		2329738,12
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		12.405,61
Risorse vincolate nel bilancio		25.722,02
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2291610,49
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		53.000,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2238610,49

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione. Sono stati introdotti inoltre gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione.

2.5 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (da conto del Tesoriere)	€	4.107.972,08
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (da scritture contabili)	€	4.107.972,08

Si precisa che durante l'esercizio 2022 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

2.6 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2022, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

2.7 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione

delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

La composizione del FPV finale 31/12/2022 è la seguente:

FPV	01/01/2022	31/12/2022
FPV di parte corrente	€ 53.100,00	€ 40.100,00
FPV di parte capitale	€ 1.123.436,55	€ 1.893.175,02
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			
	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 52.500,00	€ 53.100,00	€ 40.100,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 52.500,00	€ 53.100,00	€ 40.100,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale			
	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 1.555.213,23	€ 1.123.436,55	€ 1.893.175,02
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 599.013,23	€ 313.436,55	€ 1.629.588,02
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 956.200,00	€ 810.000,00	€ 263.587,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

2.8 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco delle spese in conto capitale.

CAP	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO DELLA SPESA	FPV di entrata = FPV DI SPESA 2021	A FPV di spesa
4940	Acquisto mezzi di trasp ad uso civile/sicurezza e ordine pubblico (mezzo operai e pala)	€ 126.610,69		
4950	Acquisto e manutenzione di beni mobili	€ 106.853,80		
4955	Acquisto terreni/permute	€ -		
4960	Spese per progettazione opere pubbliche e consulenze varie	€ 203.456,68	€ 38.449,03	
4961	Spese per adeguamento Prg	€ 63.947,52	€ 63.947,52	
4970	Contributo straordinario ad associazioni varie	€ 20.500,00		
4975	Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco	€ 92.857,42		
5215	Manutenzione straordinaria immobili comunali	€ 65.633,05		
5216	Manutenzione straordinaria cimitero Daiano (2023)	€ -		
5220	Manutenzione straordinaria Malga Daiano (2023)	€ 4.310,61		
5230	Manutenzione straordinaria Baita Doss	€ 8.688,16		€ 165.085,00
5240	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ -		
5245	Posa condotta e rettifica sentiero adiacente al lago di Lavaze' (2023)	€ -		
7220	Sistemazione e allargamento Via Coltura (Fut 640) Fdo strateg. 335.123)	€ 43.889,38	€ 335.123,00	€ 941.233,62
5270 1	Quota destinata a strada Solaiolo (CAP. 7830) Fdo strat.	€ -	€ 263.587,00	€ 263.587,00
7221	Quota dest. Asfaltatura strada via Calvello (cap. 7221) Fdo strat.	€ 211.290,00	€ 211.290,00	
6000		€ -		
6010	Manutenzione straordinaria immobili uso scolastico (ascensore elementari)	€ 60.203,03		
6075	Compartecip. Spese c/capitale per la gestione dell'asilo nido	€ -		
6275	Compartecip. Spese c/capitale per la gestione delle scuole medie	€ 5.000,00		
6280	Compartecipazione spese c/capitale per la gestione dell'acquedotto Stava Pampeago (Varena)	€ 9.515,20		
7205	Sistemazione viabilità accesso al poligono e ristrutturazione impianto (Prog. Pederiva) 2023	€ -		
7209	Realizzazione marciapiede di collegamento p.zza SS Pietro e Paolo e parcheggio 2023	€ -		
7210	Manutenzione straordinaria viabilità	€ 288.958,25		
7212	Manutenzione straordinaria strade forestali	€ 331.767,24	€ 211.040,00	€ 100.369,40

7213	Manutenzione straordinaria strada Sedel - Busa dei Cervi (Martinelli)			
7812	Realizzazione nuovo acquedotto di collegamento Via Giovanelli/Bivio/Nazionale Il stralcio (ex 385.700,00 - FUT 287.271,00) suddiviso in 189-FUT 129 e 197-FUT158) 2023	€	-	
7250	Acquisto attrezzatura per cantiere comunale	€	17.834,79	
7310	Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	€	31.907,19	
7530	Arredo urbano e parchi gioco (skate-palestra aperto)	€	90.038,24	
7810	Manutenzione straordinaria rete idrica (di cui 200.000 vasche Varena e Carano)	€	106.508,50	€ 222.900,00
7811	Manutenzione straordinaria rete fognaria	€	19.012,49	€ -
7813	Manutenzione straordinaria acquedotto Via Alpini/Borgonuovo prog. Tovazzi M.	€	-	€ 200.000,00
203330	Pista Ski Roll	€	3.803,29	
8000	Progetto di sviluppo economico e di miglioramento ambientale	€	171.296,60	
OOPP				
OOPP				
		€	2.083.882,13	€ 1.123.436,55
				€ 1.893.175,02

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2022 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

INDEBITAMENTO

Nel corso del 2022 l'ente non ha fatto ricorso a nuove indebitamento per sostenere spese di investimenti. Si precisa peraltro che il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 era stata concordata la sospensione del ricorso all'indebitamento per contrarre mutui.

2.9 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti.

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

N. 1 campana	Mostra Giovenche Predazzo 2022	€ 350,01
Premio "finimento d'equitazione"	Mostra cavallo Haflinger Cavalese 2022	€ 427,00
N. 3 coppe personalizzate	Premiazione gara U.S. Stella Alpina Carano	€ 113,00
N. 1 confezione salumi	Premiazione "Sagra del Fen"	€ 55,00
N. 3 corone alloro	Commemorazione Caduti	€ 540,00
Totale delle spese sostenute		€ 1.485,01

3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che l'ente non ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 - 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

3.4 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto 2022 è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2022	- 10

Di seguito si riporta l'ammontare del debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12:

stock debito residuo scaduto e non pagato	0

3.5 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E
Dir_1	01533550222	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	1996	0,54
Dir_2	02002380224	Trentino Riscossioni S.p.a.	2006	0,0242
Dir_3	00990320228	Trentino Digitale S.p.a.	1983	0,0085
Dir_4	01885090223	Fiemme Servizi s.p.a.	2004	9,98
Dir_5	01932800228	Set Distribuzione S.p.a	2005	0,19
Dir_6	01901280220	Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.	2004	4,74

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di partecipazione pubblica” ed in particolare l’art. 4, comma 2, lett. a) il quale prevede che “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)”;

3.6 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	note
Consorzio dei Comuni Trentini	322,00	322,00			Non scaduto

Trentino riscossioni s.p.a.		345,55	0	0	0	Aggi in compensazione
Trentino Digitale s.p.a.		0	0	0	0	
Fiemme Servizi s.p.a.		0	0	0	0	
Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme		0	0	0	0	
Set distribuzione		0	0	0	0	

L'Ente, in relazione ad eventuali discordanze di cui alla tabella precedente, si impegna ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione da adottarsi entro il 31/12/2022.

3.7 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.8 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.